

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 666</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, PICCOLI, GUI, AMADEO, AMODIO, ANSELMI TINA, ARMANI, BARDOTTI, BASLINI, BENSI, BERNARDI, BERTÈ, BISAGLIA, BOLDRINI, BORGHI, BOSCO, BOTTA, BUZZI, CALVETTI, CANESTRARI, CAROLI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLIERE, CIAFFI, COCCO MARIA, DEGAN, DELLA BRIOTTA, DE MARIA, ERMINERO, FELICI, FIORET, FUSARO, GALLI, GALLONI, GIGLIA, GIRARDIN, GRASSI BERTAZZI, GUADALUPI, LUCCHESI, LUCIFREDI, MACCHIAVELLI, MAGRI', MALFATTI, MARTINI MARIA ELETTA, MAZZARRINO, MICHELI FILIPPO, MIOTTI CARLI AMALIA, MIROGLIO, OLIVI, PALUMBO, PICA, PICCINELLI, PISICCHIO, RADI, RAUSA, REALE GIUSEPPE, ROBERTI, RICCIO STEFANO, SALIZZONI, SALVI, SANGALLI, SPITELLA, TANTALO, TURNATURI, URSO GIACINTO, VICENTINI**

*Presentata il 2 agosto 1972*

### Disposizioni in materia di assistenza ai sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben noto che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con la legge n. 698 del 21 agosto 1950, quale Associazione italiana dei minorati dell'udito e della parola, iniziò nell'ormai lontano 1953, la corrispondenza di un sussidio alimentare a carattere continuativo, pari a lire 2.000 mensili a favore dei sordomuti inabili a proficuo lavoro e poveri.

Va sottolineato che questa iniziativa non rientrava nei compiti istituzionali dell'Ente (si veda al riguardo l'articolo 2 della succitata legge n. 628 e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826) ma d'altra parte l'intervento era da ritenersi indispensabile e necessario in relazione alle gravissime condizioni sociali ed economiche in

cui versava la maggior parte dei 67 mila sordomuti italiani.

La situazione in cui si dibatteva allora la categoria ben può essere definita tragica ed è documentata da una rilevazione statistica estesa per tutto il territorio nazionale che l'ENS, in accordo con il Ministero dell'interno e con l'ausilio dell'Istituto centrale di statistica, ha effettuato nel 1955 e dalla quale risultò che oltre il 50 per cento degli adulti si trovava in stato di analfabetismo e quindi di inabilità.

È noto che l'analfabetismo, non escluso quello di ritorno, per i sordi non significa soltanto mancanza di cultura bensì incapacità ad esprimersi nel linguaggio parlato e quindi causa di un anormale sviluppo della personalità che in non pochi casi può portare a gravi turbe di ordine psichico.

Gli scarsi mezzi finanziari di cui allora disponeva l'ente in rapporto all'entità del bisogno veramente enorme impedirono un intervento più efficace ed appropriato, ma l'assegno di lire 2.000 mensili, anche se modesto, servi soprattutto ad infondere speranza e fiducia a migliaia di sordomuti, tanto più che nel 1962, l'iniziativa fu esplicitamente riconosciuta dallo Stato (legge n. 65 del 10 febbraio 1965) che istituì il sussidio mensile di lire 6.000 successivamente elevato a lire 8.000 mensili con legge 18 maggio 1968, n. 388.

Successivamente per effetto della legge 26 maggio 1970, n. 381, l'assegno mensile di assistenza è stato portato a lire 12.000 mensili, nel mentre la competenza dell'erogazione è stata trasferita al Ministero dell'interno.

Le norme contenute nella sopracitata legge n. 381 hanno rispondenza nella legislazione riguardante i ciechi civili (legge 27 maggio 1970, n. 382), nonché gli invalidi civili e mutilati civili (legge 31 marzo 1971, n. 118).

Allo stato attuale, però, mentre i sordomuti continuano a percepire un assegno mensile di lire 12.000, i ciechi civili ed i mutilati ed invalidi civili percepiscono la pensione non reversibile, rispettivamente, di lire 32.000 mensili e di lire 18.000 mensili.

Si tratta di una situazione di evidente spequazione alla quale è necessario porre prontamente rimedio ed infatti in tal senso si è espresso il « Gruppo interparlamentare amici dell'ENS » ravvisando fra l'altro la necessità di trasformare l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, in pensione non reversibile.

D'altra parte va sottolineato che i ciechi ed i sordomuti sono stati sempre accomunati nella legislazione in quanto la gravità delle due minorazioni, sia pure con effetto e conseguenze diverse, è della medesima importanza. In entrambi i casi siamo, infatti, di fronte ad una minorazione sensoriale ed è stato giustamente detto da psicologi e scienziati che se la cecità separa dalle cose, il sordomutismo separa dalle persone.

Del resto, le due associazioni (UCI e ENS) hanno sempre lottato fianco a fianco per la redenzione della categoria affettuosamente scambiandosi l'appellativo di fratelli d'ombra e di fratelli del silenzio.

Non va però dimenticato che grazie all'azione di recupero sociale intrapresa dall'ENS, il sordomuto una volta completato l'iter scolastico, può in piena parità di diritti e doveri con gli altri cittadini, essere immesso in una idonea attività lavorativa. Possiamo quindi dire che allo stato attuale la diffusione

della cultura e della preparazione professionale propugnata dall'associazione, consente di guardare al futuro con maggiore fiducia in quanto il giovane sordo si sta inserendo sempre di più nei settori produttivi accanto al lavoratore udente con parità di doveri, di responsabilità e di diritti.

Vi sono però ancora oggi molti sordomuti per i quali causa diversi fattori tra i quali non ultimo l'abbandono e l'isolamento in cui per anni l'agnostica società del passato li ha lasciati, è necessario un concreto intervento dello Stato. Si tratta per lo più di sordomuti ormai avanti negli anni, spesso analfabeti o analfabeti di ritorno, privi di un qualsiasi reddito minimo nei confronti dei quali è doveroso un atto di giustizia. Né va dimenticato al riguardo che per un sordomuto l'analfabetismo comporta senz'altro e sempre una incapacità lavorativa.

Nei confronti di questi sordomuti è pertanto indispensabile la trasformazione dell'attuale assegno assistenziale in pensione sociale non reversibile di lire 32.000 mensili.

Per quanto invece concerne tutti gli altri sordomuti in attesa di una prima occupazione, disoccupati e sottoccupati, proponiamo del pari la trasformazione dell'assegno mensile di assistenza in pensione sociale non reversibile prevedendo la sua elevazione a lire 24.000 mensili.

Al riguardo si deve tener presente che la nuova spesa viene ad essere contenuta nei limiti essenziali per le previste condizioni economiche con il criterio della iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile dell'interessato in sostituzione dell'imposta complementare sui redditi ed anche perché il sordomuto istruito culturalmente e professionalmente aspira ed esige ad essere collocato proficuamente al lavoro.

Per quanto concerne il pagamento dell'assegno assistenziale di lire 12.000 mensili di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, si fa rilevare l'opportunità che allo stesso sia proceduto, anziché attraverso la ripartizione dei fondi tra gli ECA — sistema a tutt'oggi usato — mediante pagamento sui ruoli « spese fisse » di cui all'articolo 54, lettera C), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, con la procedura di emissione meccanografica dei titoli di pagamento in relazione al disposto della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

In tal modo, tramite gli uffici provinciali del tesoro gli interessati potranno ricevere direttamente a casa, il titolo di accreditamento.

Ciò renderebbe più fluido il procedimento di erogazione e permetterebbe al titolare della

pensione una più pronta riscossione di quanto dovutogli e conseguentemente una più immediata disponibilità, venendo meno i ritardi, gli eventuali smarrimenti degli avvisi di pagamento, così da eliminare inconvenienti che, tenuto conto delle condizioni dei beneficiari (stato di bisogno, inabilità al proficuo lavoro), spesso possono avere conseguenze anche pesanti.

Ci auguriamo, pertanto, che la pensione sociale non reversibile, prevista rispettiva-

mente nella misura di lire 32.000 e di lire 24.000 mensili a favore dei sordomuti che si trovino nelle condizioni previste dalla presente proposta di legge, possa trovare favorevole accoglienza in quanto riteniamo di aver temperato la possibilità di bilancio con le impellenti necessità di un atto di giustizia nei confronti di una categoria di cittadini che merita, per averlo dimostrato, tutto l'appoggio della Nazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Conversione dell'assegno mensile di assistenza in pensione non reversibile).*

L'assegno di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è convertito in pensione non reversibile di lire 24.000 mensili.

Per i sordomuti che risultino inabili al lavoro in quanto analfabeti o affetti da altre forme invalidanti la pensione è elevata a lire 32.000 mensili.

### ART. 2.

*(Sordomuti ospitati in istituti di istruzione o di assistenza).*

Soltanto per i sordomuti che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedano al loro sostentamento, la pensione non reversibile è ridotta a lire 18.000 mensili.

### ART. 3.

*(Tredicesima mensilità).*

Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione di pari importo.

Per le pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nello stesso anno.

### ART. 4.

*(Condizioni economiche).*

La pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli spetta ai sordomuti, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o, se coniugato, il di lui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

## ART. 5.

*(Domanda e ricorsi pendenti).*

La domanda ed i ricorsi per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, presentati anteriormente al 1° gennaio 1973 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

## ART. 6.

*(Commissioni provinciali sanitarie).*

L'accertamento del sordomutismo è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

La medesima commissione dovrà accertare la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale o dell'Ente nazionale sordomuti può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficio sanitario.

## ART. 7.

La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede e da due medici specialisti in otorinolaringoiatria rispettivamente designati dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o dall'Ente nazionale sordomuti.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di ruolo della carriera di concetto amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

I nominativi dei sordomuti, nei cui confronti siano accertati i requisiti di cui al precedente comma del presente articolo, sono comunicati alle prefetture entro 3 giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve comunicare a tutti gli istanti l'esito della visita di accertamento.

Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Ente nazionale sordomuti l'elenco dei nominativi dei sordomuti nei cui confronti, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento otorinolaringoiatrico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

#### ART. 8.

*(Commissioni regionali sanitarie).*

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio sanitario provinciale del capoluogo di regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica otorinolaringoiatrica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione e da uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale sordomuti.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva o di concetto amministrativa del Ministero della sanità.

La decisione della commissione sanitaria regionale è definitiva e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale, ai fini di quanto prescritto dal sesto ed ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Ente nazionale sordomuti possono proporre azione giudiziaria davanti al tribunale competente.

ART. 9.

*(Durata del mandato  
della commissione sanitaria).*

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità di concerto con quello del tesoro.

ART. 10.

*(Presentazione della domanda).*

I cittadini che aspirano al godimento dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

ART. 11.

*(Rilascio dei certificati  
da parte degli uffici distrettuali delle imposte).*

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ai benefici previsti dalla presente legge nei ruoli di cui al precedente articolo 4.

ART. 12.

*(Modalità di erogazione).*

Il pagamento della pensione reversibile di cui all'articolo 1 sarà effettuato mediante versamento sui ruoli « spese fisse » di cui all'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, con la procedura di emissione meccanografica dei titoli di pagamento in relazione al disposto della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

ART. 13.

*(Decorrenza dei benefici).*

La concessione della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

ART. 14.

*(Scadenza delle rate).*

Le pensioni sono pagate in rate bimestrali aventi scadenza il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

ART. 15.

*(Sordomuti ultrasessantacinquenni).*

Con effetto dal 1° gennaio 1973 i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi su comunicazione delle competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione non reversibile prevista dalla presente legge.

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica danno comunicazione della data di inizio di pagamento della prima mensilità della pensione non reversibile all'Istituto nazionale della previdenza sociale che sospende, dalla stessa data, la corresponsione della pensione sociale, salvo rimborso da parte della prefettura di quanto anticipato agli interessati dall'INPS a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

ART. 16.

*(Accertamento sulla permanenza dei requisiti).*

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.



Avverso i provvedimenti di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ed 8 della presente legge.

## ART. 17.

*(Esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie).*

Ai sordomuti che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche ed ai figli dei beneficiari della pensione non reversibile di cui alla presente legge, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie e da ogni altra imposta, analogamente a quanto previsto per i ciechi civili ed i loro figli.

## ART. 18.

*(Copertura della spesa).*

Per far fronte al maggior onere dipendente dall'attuazione della presente legge relativamente alla concessione della pensione non reversibile è stanziata, a decorrere dall'anno 1973, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'ulteriore somma di lire 2.000 milioni.

Per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1973, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità la somma di lire 120.000.000.

All'onere derivante dalle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si provvede mediante riduzione, per corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio rese necessarie dalla applicazione della presente legge.

## ART. 19.

*(Effetti della legge ed abrogazioni).*

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

Sono abrogati il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 2 limitatamente a « sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi » nonché gli articoli da 3 a 12 della legge 26 maggio 1970, n. 381.